



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 12 del 05/03/2025

Su indicazione del Assessore
RETROSI ANGELO

Oggetto: Patrizi Paolo contro il Comune di Frosinone; atto di precetto per morosità e rilascio del terreno distinto in catasto del Comune di Frosinone al Foglio 60 particella 206; riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, del TUEL n. 267/2000.

Deliberazione predisposta da
Arch. Giuseppe Viscogliosi

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Arch. Giuseppe Viscogliosi

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Sig. Patrizi Paolo, con atto notificato in data 11.05.2023, agiva nei confronti del Comune innanzi al Tribunale Ordinario di Frosinone ed intimava:"lo sfratto per morosità invitando a rilasciare il terreno di proprietà, distinto in catasto al foglio n. 60, particella 206, immediatamente libero da persone e cose, e, in ogni caso, chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e quantificati in € 4.177,44, ed in subordine, in caso di opposizione, di emettere l'ordinanza di rilascio dell'immobile";
- All'udienza del 21.11.2023, davanti il Tribunale di Frosinone, il Giudice convalidava lo sfratto per morosità con l'obbligo di rilascio dell'immobile a far data dal 15.01.2024, e condannava il Comune di Frosinone al pagamento di € 4.117,44 (a titolo di canoni non versati per le annualità 2020-2021-2022-2023), oltre alle spese processuali liquidate con separato decreto ingiuntivo n. 989/2023, di cui € 76,00 per esborsi ed € 1.591,00 per compensi, oltre accessori.
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. 61664 del 27.11.2023, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale ed il decreto ingiuntivo n. 989/2023;
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. 755 del 05.01.2024, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio l'atto di precetto di rilascio notificato in data 03.01.2024, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con il n. 319, con il

quale il Sig. Patrizi Paolo intimava al Comune di Frosinone di provvedere al rilascio dell'immobile entro e non oltre 15.01.2024, ed al pagamento di € 4.117,44 per i canoni non versati ed € 2.397,00 a titolo di spese legali, per una somma totale di € 6.514,44, invitando il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio a definire con sollecitudine la questione in via amministrativa;

- Il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, al fine di intraprendere la procedura per il riconoscimento del debito, con nota prot. 66936 del 25.11.2024 richiedeva al Settore Avvocatura Coordinamento Legale il parere legale obbligatorio previsto nel PIAO 2024 - 2026 (sottosezione 2.3 Anticorruzione e Trasparenza) approvato con delibera di Giunta Comunale DEL/133 del 24 aprile 2024;
- Il Settore Avvocatura, per quanto di competenza, esprimeva parere favorevole in ordine alla necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio;
- Il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio richiedeva al Settore Finanze il capitolo di bilancio per la copertura finanziaria della spesa;
- Il Settore Finanze comunicava che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio n. 75.00.012 denominato "Spese debiti fuori bilancio"

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti";

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della *esigibilità*, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve

essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio Comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- sussiste la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito della somma complessiva di € 6.514,44 ed alle successive fasi di liquidazione e pagamento di quanto dovuto in virtù dell'atto di precetto richiamato nelle premesse, atteso che il Sig. Patrizi potrebbe dare seguito alla procedura esecutiva con conseguente aggravio di oneri e spese a carico del Comune di Frosinone;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente derivanti dal mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che:

- la fattispecie descritta in premessa, si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento di quanto intimato con l'atto di precetto richiamato in premessa venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa ed oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile e dal Dirigente del Settore Avvocatura - Coordinamento Legale in ordine al parere legale previsto nel PIAO;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Utente: ORSUCCI ALESSANDRO

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 6.514,44, da destinare al pagamento dei canoni non versati per € 4.117,44 ed € 2.397,00 a titolo di spese legali di cui all'atto di precetto richiamato nelle premesse;
2. di imputare l'importo di € 6.514,44 sul capitolo del bilancio di previsione 2025-2027 parte spesa n. 75.00.012 denominato "Spese debiti fuori bilancio";
3. di demandare al Settore Finanze l'assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili a tale scopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
4. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
5. di demandare al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio l'adozione dei provvedimenti per la successiva liquidazione degli importi di cui alla presente delibera;
6. di demandare, altresì, alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del collegio dei Revisori.